



COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

STATUTO COMUNALE

**Testo integrato con le modifiche apportate
con delibera di C.C. n. 11 del 30-7-2013**

Statuto di Due Carrare

PREMESSA STORICA

La località in cui, attualmente, è situato il Comune di Due Carrare è menzionata come "villa", cioè come comunità, per la prima volta in un atto del luglio 1027, atto con il quale Litolfo, esplicitamente detto "da Carrara" donò molti beni alla vicina chiesa di Santo Stefano (il testo riporta: ".. chiesa di Santo Stefano, martire di Cristo, situata nella villa denominata Carraria").

I Da Carrara molto probabilmente possedevano in paese un loro castello, come d'altronde era caratteristica anche di altre famiglie economicamente di rilievo, come i "Da Baone", ai quali, progressivamente, i Da Carrara subentrarono nel corso del XIII secolo.

Il 23 gennaio 1114 l'imperatore Enrico V dichiara, in un "diploma", la completa autonomia dei domini Carraresi rispetto alla propria autorità, con particolare riferimento a Carrara e al suo castello.

Carrara San Giorgio fu da sempre un centro civile e militare mentre Carrara Santo Stefano sorse, e si mantenne a lungo, come centro religioso. L'uso, che ancora oggi viene fatto dei due toponimi: "Carrara" e "Bassia" (da Abbazia), sta a confermare la diversità, ma anche la complementarietà, del ruolo e della storia delle due comunità.

Il territorio dei due comuni si estende dal canale Battaglia alla provinciale Conselvana, è attraversato da vie d'acqua e da grandi opere di regimazione idraulica realizzate, a suo tempo, a sostegno dell'agricoltura e per far funzionare i mulini per la macinazione ancor oggi visibili in località Pontemanco e Mezzavia.

Le due comunità, pur per un certo tempo amministrativamente distinte, hanno sempre avuto una speciale vocazione alla collaborazione: dal Consorzio di Bonifica a quello per le fognature, dalla biblioteca alla scuola, dalle società sportive alle associazioni di volontariato e al gemellaggio con la città francese di Biscarrosse.

I due Comuni, dopo aver costituito l'Unione di Carrara, primo esempio di utilizzo del nuovo istituto previsto dalla legge 08 giugno 1990 numero 142, a seguito del referendum popolare del 26 febbraio 1995 e con L.R. del 21 marzo 1995, hanno dato origine al nuovo Comune di DUE CARRARE.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

Art. 1

La Comunità di Due Carrare

1. La Comunità di Due Carrare riconosce la centralità della persona e della famiglia nonché il valore del lavoro e delle imprese che operano nel proprio territorio e orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella Carta Costituzionale Europea.

2. La comunità di Due Carrare riconosce ed avvalora la scelta di unità espressa dai cittadini dei due precedenti Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano e pone in essere tutte le iniziative volte a rinforzare i legami di amicizia e di convivenza tra le varie località e frazioni del territorio.

3. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

5. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

6. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e valorizzano le risorse e i beni ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

Art. 2

L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

2. La comunità carrarese è costituita in Comune quale libera forma di autogoverno e di impegno solidale per la realizzazione delle proprie aspirazioni.

Art. 3

Lo statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le modalità della partecipazione popolare, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e provincia, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 4

Il ruolo del Comune

1. Il Comune di Due Carrare coordina l'attività dei propri organi nelle forme idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

2. Garantisce condizioni di pari dignità ai cittadini, di qualsiasi provenienza e stato sociale, e ne tutela il godimento dei diritti fondamentali.

3. Ispira la sua azione a principi di equità e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà.

4. Promuove la realizzazione della persona favorendo l'accesso allo studio, allo sport e alle attività ricreative.

5. Promuove la tutela della vita umana e il diritto della vita umana al suo inizio, della persona e della famiglia come prima comunità, valorizzazione sociale della maternità e della paternità sostenendo i genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli anche tramite adeguate strutture per i servizi sociali ed educativi.

6. Valorizza il proprio territorio delineandone uno sviluppo economico che favorisca l'occupazione e che sia compatibile con il rispetto dell'ambiente.

7. Promuove la cultura e le condizioni di pari opportunità nel mondo del lavoro e in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.

8. Promuove e attua iniziative di solidarietà e di assistenza alle persone in stato di effettivo bisogno per favorire il superamento di situazioni di emarginazione e di devianza.

9. Riconosce il ruolo fondamentale di tutte le attività ed istituzioni culturali ed in particolare delle istituzioni scolastiche, con le quali collabora attivamente, nel pieno rispetto della loro autonomia, e della biblioteca civica che svolge un ruolo importante nell'ambito dell'informazione e della promozione culturale.

10. Tutela il patrimonio storico ed artistico del paese contribuendo alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni e delle opere d'arte che hanno contribuito a dare carattere e lustro alla comunità carrarese.

11. Sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità.

12. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché, qualora esistano, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati del Comune. Agli organi delle eventuali società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 5

Le funzioni

1. Il Comune, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione della Repubblica e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, della promozione culturale, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, secondo gli accordi e gli istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale e regionale, attribuite allo stesso dalla legge.

Art. 6

L'attività amministrativa e rapporti con il cittadino contribuente

1. Il Comune si attiene al criterio della distinzione del ruolo di indirizzo, controllo e governo proprio degli organi politici, dal ruolo di gestione di competenza degli uffici.

2. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

3. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza.

4. Il Comune si attiene al principio del riconoscimento dei diritti dei cittadini-utenti.

5. I rapporti tra cittadino contribuente e Amministrazione comunale sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

6. L'informazione all'utenza viene garantita mettendo a disposizione di tutti i contribuenti i regolamenti tributari ed agevolandone la consultazione.

7. Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, maggiori economie di gestione ed un miglioramento dei servizi.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici, che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 8

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Due Carrare, dalle frazioni di Cornegliana e Terradura e dalle località Chiodare, Gorghizzolo Mezzavia e Pontemanco riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 26,63 confina con i Comuni di Battaglia Terme, Montegrotto Terme, Abano Terme, Maserà, Cartura e Pernumia.
3. La sede Municipale è ubicata nel Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale, ma per particolari esigenze, al fine di agevolare la partecipazione della cittadinanza, il Consiglio, su determinazione del Sindaco, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 9

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nella sede comunale un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 10

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: "COMUNE DI DUE CARRARE".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 11

I Regolamenti Comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli uffici e degli organismi di partecipazione.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.
3. L'approvazione, modifica ed abrogazione dei Regolamenti spetta al Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge, e richiede, la maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. I Regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della delibera che li approva, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 12

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua

specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13

Partecipazione e comunicazione

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Consente ai cittadini forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi favorendo il loro intervento nella formazione degli atti.

2. La rilevanza sociale della partecipazione è collegata al diritto-dovere di ciascun cittadino di operare per l'interesse generale e per il suo raggiungimento.

3. Il Comune adotta adeguati mezzi di comunicazione che consentano la divulgazione e trasparenza sui progetti e sull'operato dell'amministrazione. Vengono pure istituiti adeguati canali attraverso i quali i cittadini possono comunicare attivamente con le istituzioni.

Art. 14

Istanze

1. Tutti i singoli cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco o dal Direttore Generale se nominato o dal Responsabile del Servizio, secondo la natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione e della petizione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 15

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 16

Proposte

1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente, direttamente o tramite una commissione all'uopo costituita, deve sentire i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta e dovrà comunque esprimersi con proprio atto entro i 30 giorni successivi.

3. Tra l'organo competente ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 17

Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

4. Il Comune può agevolare gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

5. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Gli esiti delle consultazioni vengono riportate negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

6. Il Consiglio Comunale può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca le modalità di elezione alle cariche sociali e di tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo delle Associazioni tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

7. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

8. Potranno essere istituite le Consulte, costituite, con le modalità da prevedere con apposito regolamento, dai rappresentanti delle associazioni che operano in settori determinanti della vita sociale ed economica. Le consulte collaborano all'individuazione degli obiettivi dell'amministrazione, nei settori di intervento di loro competenza e, a tale scopo, sono sentite nei momenti di programmazione.

Art. 18

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di località o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.

4. L'elezione alle cariche avviene secondo le norme del regolamento.

5. Il Comune, per favorire la partecipazione dei cittadini residenti in determinate località, può promuovere la formazione di Comitati Locali. Un apposito regolamento ne disciplinerà composizione e funzionamento.

Art. 19

La consultazione dei cittadini

1. Il Sindaco, la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale, possono attivare forme di consultazione per acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione può anche venire richiesta da almeno il 10% degli elettori, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Potrà riguardare l'intera popolazione del Comune, i capifamiglia, gli abitanti di una località o zona o particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazione di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.

4. La consultazione potrà avvenire con la convocazione di un'assemblea, per mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.

5. Il Comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea. Il Segretario Comunale redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 20

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi su un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e su materie di esclusiva competenza locale, in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Consiglio Comunale con deliberazione che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica nel Comune.

3. I referendum consultivi possono essere inoltre indetti su richiesta presentata dal 15% degli elettori.

4. Il referendum consultivo viene sospeso qualora il Consiglio Comunale deliberi adeguandosi alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio stesso.

5. I referendum consultivi non possono aver luogo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto e non possono riguardare le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto e del Regolamento del Comune e delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) bilancio preventivo, tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazione e nomine dei rappresentanti;
- f) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

8. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 21

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Ai cittadini singoli o associati che dimostrino o anche solo prospettino in modo plausibile un interesse alla conoscenza degli atti dell'amministrazione è garantita la libertà di accesso agli stessi, secondo le modalità definite dal regolamento.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati con ordinanza del sindaco.

4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 22

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio.

6. Gli aventi diritto, entro 15 giorni dalla comunicazione personale o entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta il silenzio-assenso.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere motivato nella premessa dell'atto.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

12. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti.

Art. 23

Difensore civico

1. L'amministrazione prevede l'istituzione del Difensore civico, al fine di tutelare i cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici.

2. Le funzioni di Difensore civico sono assicurate, mediante apposita convenzione a livello sovracomunale. Un apposito regolamento, recepisce le norme adottate concordemente con altri comuni convenzionati.

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI CAPO I

IL SINDACO

Art. 24

Elezioni, ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La presentazione della proposta delle linee programmatiche dovrà avvenire entro 3 mesi dalle elezioni.

4. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici per lo svolgimento di particolari attività.

5. L'attività svolta dai Consiglieri incaricati non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e regolamenti comunali.

8. Il Sindaco può nominare il Direttore Generale, secondo quanto stabilito dalla legge, previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommata raggiungano i 15.000 abitanti. La convenzione stabilirà criteri e modalità per la nomina. In assenza di detta nomina le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

9. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni tecnico-consultive i cui componenti devono essere scelti secondo criteri di competenza professionale e non di rappresentanza politica, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Giunta Municipale.

Art. 25

Attribuzioni di amministrazione e poteri di ordinanza

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività della Giunta;
- d) impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) ha facoltà di delega generale o parziale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- i) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel rispetto e salvaguardia dell'espressione di "indirizzi" che compete al consiglio comunale e delle disposizioni di leggi regionali o statali;
- l) richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e privati;
- m) convoca il Consiglio Comunale e, sentita la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno;
- n) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- o) adotta tutti gli atti e i provvedimenti di rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Art. 26

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Direttore Generale, se nominato, e del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) decide sui ricorsi concernenti atti emessi dai Funzionari o dai responsabili dei servizi.

Art. 27

Vicesindaco e deleghe

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Viene designato nel decreto di nomina.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel decreto di nomina, ordine che determina l'anzianità degli Assessori.

3. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

4. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato.

5. La delega può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare, sempre per iscritto il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.

6. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categoria, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi e ai Funzionari, se presenti.

7. Il Sindaco può delegare al Segretario e ad impiegati, funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

8. Le deleghe di cui al presente articolo, conservano efficacia anche in caso di assenza o impedimento del delegante sino alla revoca, o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28

Ruoli e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione a questi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. A tal fine il consiglio approva i programmi annuali di settore e deve procedere ad almeno una verifica, a metà del corso del mandato, dello stato di attuazione del programma presentato dalla maggioranza.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 29

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 42 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e succ. mod. e int. attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità, determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente ed esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi per l'esercizio associato di funzioni, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, approva gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale: lo Statuto e i Regolamenti;

b) agli atti di pianificazione finanziaria: la relazione previsionale e programmatica, il programma delle opere pubbliche, il Bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

c) agli atti di pianificazione urbanistica: il Piano Regolatore Generale (PRG) e i piani urbanistici attuativi.

Art. 30

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nonché del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni. La nomina è fatta dal Consiglio solo se ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 31

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Debbono eleggere il proprio domicilio nel Comune in cui sono stati eletti.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) ottenere dagli uffici del Comune ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) prendere visione dei regolamenti approvati dall'ente;

c) ottenere dall'ufficio competente copie di deliberazioni degli Organi Collegiali e degli atti preparatori degli stessi che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal regolamento.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla Legge.

7. I termini e le modalità per la decadenza dei consiglieri sono fissati dalla Legge.

8. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

9. E' dovuto il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori comunali in procedimenti civili e penali in cui siano risultati comunque assolti.

Art. 32

I Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella stessa lista formano comunque gruppo consiliare.

2. I gruppi consiliari non misti non possono essere inferiori a quattro componenti.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 33

Commissioni consiliari e di studio

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento ne disciplina la nomina, il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, come previsto dall'art. 38 comma 6 del D.Lgs. 267/2000.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta "privata".

6. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività della amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento Consiliare.

7. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati, rispondono entro trenta giorni ad interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dalla commissione.

8. Il consiglio può istituire commissioni di studio con la partecipazione di esperti esterni. Il regolamento ne disciplinerà la composizione e il funzionamento.

Art. 34

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti e di studio è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio:

a) delle procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

b) delle forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, o in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c) dei metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 35

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, ai Consiglieri ed alle commissioni consiliari e di studio.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 36

Norme generali di funzionamento del Consiglio

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e per la trattazione di tutte le materie demandate in via ordinaria ed esclusiva dalla Legge alla competenza del consiglio stesso.

4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in seduta straordinaria quando sia richiesto da un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere riunita entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.

6. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno, notificato ai consiglieri comunali e pubblicizzato nelle forme previste dal Regolamento.

7. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno.

8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale.

10. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 37

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto, in seconda convocazione dovrà esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale, fermo restando che si computano nel quorum strutturale, ai fini della validità delle sedute. Lo stesso vale, in caso di votazione segreta, per le schede bianche o nulle.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista per legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Possono essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del consiglio, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non siano stati candidati all'elezione del consiglio in carica senza risultarne eletti.

3. Nella composizione della Giunta deve essere garantito il principio di pari opportunità tra donne e uomini con la presenza di entrambi i sessi.

4. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, ascendenti e discendenti di primo grado, affini di primo grado, adottanti e adottati.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 39 Attribuzioni

1. Gli indirizzi generali di governo possono contenere l'indicazione delle aree organiche di indirizzi e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti della Giunta, pur operando in maniera collegiale.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ad alto contenuto discrezionale.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale, dei Funzionari o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti, sul bilancio e sullo stato di attuazione del programma pluriennale delle opere pubbliche e sui singoli piani.

6. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale, spetta a questa:

- a) proporre al consiglio i regolamenti e gli argomenti su cui deliberare;
- b) approvare gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al consiglio;
- c) adottare lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; approvare i progetti preliminari, e definitivi di opere pubbliche, con esclusione dei progetti in variante al P.R.G. la cui approvazione è attribuita al consiglio; approvare le varianti ai progetti di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del responsabile del procedimento;
- d) adottare i piani attuativi ed i provvedimenti di cui alla L.R. 11/2004 "Norme per il governo del Territorio"
- e) approvare i protocolli di intesa o convenzioni con Comuni, Provincia ed altri Enti che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche forme di consultazione degli enti contraenti;
- f) approvare il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi – P.R.O. - con cui determina e affida ai responsabili dei servizi e al direttore generale, ove nominato, gli obiettivi gestionali ai fini dell'attuazione dei programmi approvati annualmente dal consiglio con il bilancio di previsione; stabilire il grado di importanza degli obiettivi gestionali individuando le priorità; vigilare sul conseguimento degli obiettivi ed adeguare gli stessi nel corso dell'esercizio finanziario;
- g) fissare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi regolamenti;
- h) determinare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali nel rispetto della disciplina generale fissata dal consiglio;
- i) adottare d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio Comunale, le variazioni di bilancio;
- j) autorizzare l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
- k) disporre l'utilizzo del fondo di riserva;
- l) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- m) approvare la dotazione organica, il programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale;
- n) costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione nelle materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali;
- o) costituire delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente e autorizzare la stessa alla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati integrativi;
- p) nominare le commissioni di concorso;
- q) autorizzare la mobilità di personale da o verso l'ente;
- r) esprimere il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario Comunale;
- s) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di mobili;
- t) definire i criteri generali ovvero quantificare l'entità delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti e persone, quando l'apposito regolamento comunale non abbia stabilito le modalità della loro quantificazione;
- u) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio e promuovere e resistere alle liti, provvedendo alle nomine dei legali, nonché conciliare e transare nell'interesse del Comune;
- v) approvare il programma e impartire indirizzi, ovvero definire le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, non previste nel P.R.O.;
- w) adottare gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
- x) provvedere alle proposte di rettifiche dell'addizionale IRPEF.

Art. 40

Esercizio delle funzioni

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione della Giunta sono stabilite dal Sindaco
2. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

3. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore che segue secondo l'ordine di elencazione nel decreto di nomina.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità a questa connesse. Partecipa alle adunanze della Giunta con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 41

Dimissioni, cessazione e revoche

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 numero 55 e sue modifiche.

3. Il voto contrario del Consiglio Comunale, ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 42

Adunanze e deliberazioni

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti, funzionari del Comune, od esperti. Alle sedute della Giunta comunale possono essere presenti anche i Consiglieri incaricati per riferire delle attività a loro assegnate. La loro partecipazione ha carattere meramente consultivo e di relazione. Ogni determinazione dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, anche i Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Tutti i soggetti estranei alla Giunta dovranno comunque assentarsi dalla sala delle riunioni prima della votazione.

5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 43

Il Segretario Comunale, il Direttore Generale e i Responsabili dei Servizi

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

3. Il Direttore Generale, se nominato previa stipula di convenzione tra comuni, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente. Gli compete, in particolare, la predisposizione del "piano dettagliato degli obiettivi", la proposta del "piano esecutivo di gestione", e del "Progetto per la produttività".

4. In assenza della nomina del Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale previste al comma 3, ed altre funzioni di carattere gestionale.

5. Ai Funzionari, se presenti, ed ai Responsabili dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Gli atti di determinazione del Segretario, del Direttore generale e dei Responsabili dei Servizi, salvo quanto diversamente stabilito per legge, vengono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi, e vengono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, al Sindaco e una copia depositata a disposizione dei Consiglieri.

Art. 44

Principi, struttura ed organizzazione degli Uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza, nell'intento di fornire ai cittadini un servizio agevole e rispettoso delle loro necessità ed esigenze.

2. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a. accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- b. razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
- c. attuare, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

4. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

5. Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione dei servizi e delle funzioni nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 45

Servizi Comunali

1. Per la gestione dei pubblici servizi il Comune si avvale di istituzioni, aziende speciali, società e concessioni, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria o conveniente la gestione in economia.

2. Nella gestione dei servizi si valorizzano l'associazionismo e le forme di cooperazione, tra queste quelle che abbiano particolare riguardo alla tutela e all'aiuto per l'inserimento lavorativo di portatori di handicaps, nei limiti della funzionalità e della produttività dei singoli servizi.

3. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

4. I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

Art. 46

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 47

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

4. E' possibile l'affidamento diretto di servizi pubblici a società di capitali a maggioranza pubblica di cui il Comune è socio.

Art. 48

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 49

Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, se necessario.

Art. 50

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 51

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 52

Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 53

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. I suddetti amministratori hanno l'obbligo di comunicare annualmente i redditi posseduti.

Art. 54

Le Società di Capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nelle convenzioni gli enti contraenti possono concordare che uno di questi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 56 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

6. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi e/o funzioni attraverso il modulo consortile.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti la renda necessario, il Consorzio nomina secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Le modalità dell'esercizio del controllo preventivo di legittimità degli atti dei Consorzi e l'individuazione degli atti stessi sono disciplinati dalla legge con disposizioni inderogabili.

Art. 57

Accordi di programma

1. Il Comune ha la facoltà di concludere accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che abbisognano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio con le modalità stabilite dalla Legge e recepite nell'apposito regolamento di contabilità.

Art. 59

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.
2. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di legge.

Art. 60

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso il principio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 61

Le risorse per gli investimenti

1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione di beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, possono essere impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 62

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni immobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o in uso gratuito; le eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico o sociale saranno normate da apposito regolamento.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze straordinarie dell'ente.
5. L'alienazione di beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 63

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge l'organo di revisione economico-finanziaria nella composizione e con le modalità indicate dalla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 64

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 65

Tesoreria e riscossione delle entrate.

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune o nelle immediate vicinanze.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario alla riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 66

Appalti e Contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto dell'organo competente, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto, secondo il disposto dell'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate, in copia, ai consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento, almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.

5. I cittadini singoli e le associazioni possono proporre modifiche al presente statuto che saranno esaminate dalla commissione statuto e proposte al Consiglio Comunale.

Art. 68

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Si promuoveranno le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

INDICE
COMUNE DI DUE CARRARE
STATUTO

PREMESSA STORICA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

- Art. 1 La Comunità di Due Carrare
- Art. 2 L'autonomia
- Art. 3 Lo statuto
- Art. 4 Il ruolo del Comune
- Art. 5 Le funzioni
- Art. 6 L'attività amministrativa e rapporti con il cittadino contribuente
- Art. 7 Caratteristiche costitutive
- Art. 8 Territorio e sede comunale
- Art. 9 Albo pretorio
- Art. 10 Stemma e gonfalone
- Art. 11 I Regolamenti Comunali
- Art. 12 Programmazione e pianificazione

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 13 Partecipazione e comunicazione
- Art. 14 Istanze
- Art. 15 Petizioni
- Art. 16 Proposte
- Art. 17 Associazionismo e partecipazione
- Art. 18 Organismi di partecipazione
- Art. 19 La consultazione dei cittadini
- Art. 20 Referendum consultivo
- Art. 21 Diritto di accesso
- Art. 22 Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 23 Difensore civico

TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I IL SINDACO

- Art. 24 Elezione, ruolo e funzioni
- Art. 25 Attribuzioni di amministrazione e poteri di ordinanza
- Art. 26 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 27 Vicesindaco e deleghe

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 28 Ruoli e competenze generali
- Art. 29 Funzioni e competenze
- Art. 30 Le nomine di rappresentanti
- Art. 31 Prerogative e compiti dei consiglieri comunali
- Art. 32 I Gruppi consiliari
- Art. 33 Commissioni consiliari e di studio
- Art. 34 Attribuzioni delle commissioni
- Art. 35 Iniziativa delle proposte
- Art. 36 Norme generali di funzionamento del Consiglio
- Art. 37 Deliberazioni del Consiglio

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 38 Composizione e Nomina
- Art. 39 Attribuzioni
- Art. 40 Esercizio delle funzioni
- Art. 41 Dimissioni, cessazione e revoche
- Art. 42 Adunanze e deliberazioni

TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art. 43 Il Segretario Comunale, il Direttore Generale e i Responsabili dei Servizi
- Art. 44 Principi, struttura ed organizzazione degli Uffici

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 45 Servizi Comunali
- Art. 46 Gestione in economia
- Art. 47 La concessione a terzi
- Art. 48 Aziende speciali
- Art. 49 Istituzioni
- Art. 50 Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 51 Il Presidente
- Art. 52 Il Direttore
- Art. 53 Nomina e revoca
- Art. 54 Le Società di Capitali

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Art. 55 Convenzioni
- Art. 56 Consorzi
- Art. 57 Accordi di programma

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 58 La programmazione di bilancio
- Art. 59 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
- Art. 60 Le risorse per la gestione corrente
- Art. 61 Le risorse per gli investimenti
- Art. 62 La gestione del patrimonio
- Art. 63 Organo di revisione economico finanziaria
- Art. 64 Il rendiconto della gestione
- Art. 65 Tesoreria e riscossione delle entrate
- Art. 66 Appalti e Contratti

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 67 Revisione dello statuto
- Art. 68 Entrata in vigore

